

Prot .n.1039 /2010/PDS/RR/rb

Milano, 16 novembre 2010

Circ. n.89/2010

Ai Sindaci del Comuni della Lombardia

Agli Assessori alle Attività Produttive

Ai Responsabili Attività Produttive

Loro Sedi

Oggetto: SUAP- Sportello Unico per le attività produttive.

In merito alle recenti normative in tema di istituzione e riqualificazione degli Sportelli Unici il Dipartimento Commercio Attività Produttive-Semplificazione di Anci Lombardia, ha approvato una nota esplicativa che riteniamo utile ai comuni per l'applicazione corretta degli adempimenti previsti.

In allegato trasmettiamo pertanto il documento sopracitato.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore dei Dipartimenti

(Rinaldo Mario Reda<mark>d</mark>lli)

Il Presidente Dipartimento: Commercio – Attività Produttive - Semplificazione

(Avv. Pasquale De Sena)

All. 1



# I comuni lombardi e la riqualificazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive

#### 1 Contesto normativo

Le normative relative all'avvio, trasformazione, trasferimento, gestione e cessazione dell'attività d'impresa sono state recentemente modificate:

- Il decreto legislativo n. 59 del 2010 attua nel nostro ordinamento la "direttiva servizi", adottata dall'Unione europea per superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla "libertà di stabilimento" dei prestatori comunitari, cioè alla possibilità per un operatore economico di svolgere unattività in uno o più stati membri dell'Unione, e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010, ha ridefinito l'articolo 19 della Legge n. 241/1990 introducendo la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) a decorrere dal 31/07/2010 e le modalità di svolgimento della conferenza di servizi;
- il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, ha normato i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 modifica la regolamentazione riguardante gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, in sostituzione del D.P.R. n. 447 del 1998 che viene abrogato, anche se in due momenti diversi: sei mesi per il c.d. procedimento automatizzato e un anno per il procedimento ordinario.

## 2 Ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Nel nuovo contesto normativo il ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è riconfermato quale soggetto pubblico che:

- si relaziona con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità esclusivamente telematiche in ambito locale, regionale e nazionale, al fine di garantire un'efficace evasione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e controllo;
- acquisisce le domande, segnalazioni, comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici che le imprese direttamente inoltrano o che sono spedite allo SUAP dalle Agenzie per le imprese, dalle Camere di Commercio o dalle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
- riscuote il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali e provvede al loro trasferimento alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.



### 3 I requisiti dello SUAP

I comuni, entro 120 giorni, comprendendo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPR 160/2010, e cioè entro il 27/1/2011, devono costituire, se non già esistente, lo SUAP e attestare la sua conformità a requisiti tecnici minimi di adeguatezza, utilizzando una procedura telematica alla data attuale non ancora disponibile, ma che sarà presente sul Portale <a href="https://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>. Si sottolinea che i requisiti minimi devono essere intesi come un punto di partenza per innescare articolati processi d'innovazione tecnologica, organizzativa e istituzionale necessari per garantire una puntuale soddisfazione dei principi normativi e di efficienza/efficacia per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

La costituzione di uno SUAP, in forma singola e associata o in convenzione con le Camere di Commercio (DPR 160/2010, art. 4 comma 5) comporta la redazione di un atto formale.

L'articolo 4 comma 4 del DPR 160/2010 stabilisce che l'ufficio competente che assume le funzioni di SUAP e il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione. Nelle more del procedimento d'individuazione del responsabile, tale ruolo è attribuito al segretario comunale.

Il responsabile dello SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni coinvolte o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo SUAP. Salvo diversa organizzazione del Comune, sono attribuite allo SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva (art. 4 comma 6 del DPR 160/2010). Le competenze sulle procedure edilizie relative alle attività produttive, in mancanza di esclusione espressa, devono, quindi, essere assegnate allo SUAP.

I requisiti tecnici minimi, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico, di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 160/2010, si sostanziano nel possesso:

1. di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale, cui fa riferimento lo SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per trasmettere gli atti, le comunicazioni e i relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico. Nella quasi totalità dei casi, i Comuni sono dotati di un'unica casella di Posta Elettronica Certificata, utilizzata per tutte le funzioni comunali (protocollo, anagrafe, contabilità, SUAP, ecc.). Questa scelta soddisfa i requisiti minimi previsti dalla legge, ma non quelli di chiarezza e semplicità. Per motivi di trasparenza e chiarezza, riteniamo che i Comuni con maggiore consistenza demografica e complessità organizzativa, debbano riservare una casella di PEC dedicata allo SUAP.



- 2. della **firma digitale** rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- 3. di un'applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
- 4. di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;
- 5. del **sito web dello SUAP** o area a esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, che sia in grado di:
  - fornire informazioni sulle procedure amministrative;
  - fornire la modulistica di riferimento;
  - consentire l'accesso alle procedure telematiche di compilazione delle pratiche;
  - consentire all'utente di verificare lo stato di avanzamento della propria pratica.

Le dichiarazioni dei Comuni saranno verificate dal Ministero dello Sviluppo Economico e gli esiti saranno comunicati all'indirizzo di PEC comunale.

Una sezione del Portale www.Impresainungiorno.gov.it conterrà l'elenco degli SUAP che hanno svolto con successo il procedimento per l'attestazione della conformità e le informazioni connesse a tale procedura. L'elenco sarà successivamente aggiornato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i reguisiti.

Nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, cioè entro il 27/1/2011, il Comune non abbia istituito lo SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l'esercizio delle relative funzioni, è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio competente (DPR 160/2010, art. 4 comma 11). In altri termini, il passaggio di competenze alle Camere di Commercio scatterà automaticamente nel caso che il Comune non attesti, entro i termini, la conformità della propria struttura ai requisiti tecnici minimi indicati dall'Allegato Tecnico al Regolamento SUAP (DPR 160/10). L'assegnazione delle competenze alle Camere di Commercio durerà fintanto che il Comune, in qualunque momento, non riuscirà a soddisfare i requisiti previsti.

Nei casi di cui al citato art. 4 comma 11, le Camere di Commercio provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

I Comuni possono deliberare l'istituzione di diritti di istruttoria, differenziati per i vari tipi di pratiche, con un importo minimo anche per la presentazione della SCIA. L'ammontare dei



diritti riscossi possono essere inseriti in un apposito capitolo di bilancio che consenta di riutilizzarli per le spese di funzionamento dello SUAP.

## 4 Agenda

Per mantenere le importanti competenze in materia di attività produttive i Comuni devono tempestivamente attivare alcune procedure.

I comuni che non hanno ancora attivato uno SUAP, devono tempestivamente:

- scegliere una delle seguenti alternative:
  - istituire un proprio SUAP;
  - aderire a uno SUAP associato già esistente;
  - attivare, insieme ad altri comuni, uno SUAP associato;
- nominare il responsabile dello SUAP; in assenza di tale nomina la funzione di responsabile dello SUAP è svolta dal segretario comunale;
- attivare le procedure di attestazione di conformità, come descritte nel paragrafo precedente.

Il comune che già ha attivato, in forma singola o associato, uno SUAP deve completare le procedure di attestazione di conformità tecnica descritte nel paragrafo precedente.

Le procedure, in entrambi i casi, devono essere concluse entro il 27/1/2011.

Inoltre, il recente cambiamento della normativa e la necessità di facilitare l'incremento delle attività economiche in un momento di profonda crisi economica, devono indurre le amministrazioni comunali:

- a riqualificare i servizi offerti agli imprenditori operatori economici, facilitando le comunicazioni attraverso l'uso di strumenti telematici e fornendo servizi d'informazione per coadiuvare gli imprenditori nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche come condizione per accrescere il livello di fiducia nei confronti della P.A.;
- ad attivare un sistema di controlli basato su una logica di stretta integrazione di tutti gli attori pubblici coinvolti e di collaborazione con gli interlocutori privati, considerata la tendenza degli ultimi anni che ha ridotto le attività di autorizzazione in favore dell'accoglimento di segnalazioni/dichiarazioni da parte degli imprenditori.

Per realizzare tali risultati devono essere attivati processi d'innovazione locale in termini di:

sviluppo di adeguati sistemi locali, nei quali siano coinvolti tutti i soggetti che sono chiamati
a gestire i processi di semplificazione, in particolare Comuni/SUAP, Province, CCIAA,
Imprese, Agenzie per le imprese, ASL, ARPA, VVF, Soprintendenze. Si tratta, in primo luogo,
di promuovere accordi istituzionali e organizzativi fra questi soggetti per creare le
condizioni regolamentari, tecnologiche e organizzative atte a garantire un forte livello di
coordinamento e d'integrazione dell'azione pubblica. In secondo luogo, per rendere
adeguato il contributo delle amministrazioni comunali ai sistemi locali è necessario avviare



presso i comuni processi d'innovazione ispirati al nuovo contesto normativo e socio/economico. Nel caso di obiettive difficoltà organizzative nel garantire adeguatezza dell'azione amministrativa, cui potrebbero essere sottoposti i piccoli comuni, s'individua nel modello degli SUAP intercomunali la soluzione organizzativa che, fatte salve le tipicità territoriali, appare più adeguata agli obiettivi della semplificazione. A questo proposito è rilevante sottolineare l'opportunità che l'attivazione degli SUAP in forma associata sia coordinata con la previsione dell'obbligatorietà per i piccoli della gestione associata di alcune funzioni come previsto dal il D.L. 78/2010;

• adeguamento tecnologico attraverso la digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi informativi e documentali. Si tratta, cioè, in primo luogo di adottare strategie per facilitare la comunicazione telematica tra imprenditori e amministrazioni comunali attraverso una riqualificazione dei Portali degli enti e il supporto che verrà fornito dal Portale "Impresainungiorno". In secondo luogo, si dovrà sviluppare l'interazione telematica fra le amministrazioni comunali, singole o in forma associata, e gli altri soggetti pubblici, o soggetti che esercitano funzioni pubbliche (Agenzie per le imprese), secondo standard che garantiscano l'interoperabilità dei sistemi e che dovranno essere definiti dalla Regione Lombardia.
Particolare attenzione dovrà essere nosta alla interazione con le Camere di Commercio che

Particolare attenzione dovrà essere posta alla interazione con le Camere di Commercio che hanno già attivato sistemi connessi alla costituzione delle imprese (Sistema Comunica) e all'avvio dell'esercizio delle attività (Starweb, Fedra). Per conseguire la necessaria integrazione informativa con questi sistemi i comuni, e le aggregazioni di comuni, saranno chiamati ad adeguare i propri sistemi informativi. Il ricorso a strumenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia (per esempio il sistema MUTA e gli strumenti connessi alla Carta Regionale dei Servizi – CRS) consentono di garantire l'interoperabilità fra alcuni degli enti coinvolti nell'evasione delle procedure amministrative e, inoltre, possono attenuare fortemente gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informativi locali per quanto riguarda la realizzazione dell'interazione telematica con gli imprenditori.

#### 5 Ruolo di Anci Lombardia

ANCI Lombardia ha avviato una serie di azioni per sostenere lo sforzo dei comuni nello sviluppo della semplificazione amministrativa attraverso:

- la definizione di accordi con la Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo allo scopo di coordinare le rispettive azioni e incrementare le risorse disponibili per le amministrazioni comunali;
- la diffusione di informazioni sul tema della semplificazione amministrativa, in particolare, attraverso il proprio Portale istituzionale, la rivista Strategie amministrative, nelle versioni cartacea e on line. Si ritiene, inoltre, che la comunità di pratiche PRISMA (prisma.cestec.eu), promossa da Regione Lombardia sui temi della semplificazione amministrativa, sia un utile ausilio per contribuire alla diffusione di esperienze locali di successo, scambiare opinioni e acquisire informazioni per attuare percorsi locali di cambiamento:



• la promozione, anche attraverso la società controllata Ancitel Lombardia, d'interventi di realizzazione di percorsi di cambiamento organizzativo, con particolare riferimento alla realizzazione di gestioni associate di SUAP.